Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 23 settembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975 registro n. 12 Difesa, foglio n. 36

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

STEFANI Natale, nato il 18 maggio 1923 in Conegliano (Treviso). — A coronamento di una lunga serie di ardimentose azioni, benchè individuato e segnalato, entrava nell'abitato di Feltre per assolvervi una missione affidatagli. Fatto improvvisamente segno a colpi di arma da fuoco, reagiva prontamente abbattendo a colpi di pistola una nota e pericolosa spia nemica, rimanendo a sua volta gravemente ferito all'addome. Riusciva, con supremo sforzo di volontà, a sottrarsi alle immediate rabbiose ricerche del nemico e dopo breve tempo, pur essendo rimasto minato nel fisico, riprendeva il comando della sua divisione partigiana, che guidava, attraverso aspra lotta, fino alla vittoria finale. — Zona di Feltre (Belluno), giugno 1944-5 maggio 1945.

(7284)

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975 registro n. 12 Difesa, foglio n. 40

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ARANCIO Santo Gaspare, nato il 1° novembre 1903 a Pegasi (Volo-Grecia) — Organizzava la prima formazione partigiana dell'alto viterbese e del grossetano di cui diveniva animatore ed indiscusso comandante. In possesso di spiccate capacità tattiche e logistiche e di eccellenti qualità organizzative, riuniva partigiani di varie nazionalità, guidandoli con l'esempio in numerose, vittoriose azioni contro le forze nazifasciste, mantenendo sotto il controllo partigiano una vasta zona, causando al nemico notevoli perdite e riuscendo a respingere in aperti scontri vari rastrellamenti nemici intesi ad annientare le forze partigiane. Per oltre otto mesi pur subendo considerevoli perdite trascinava i suoi uomini nella lotta infondendo loro certezza nella vittoria per il bene della Patria. — Alto viterbese - Grossetano, 17 settembre 1943-20 maggio 1944.

(7285)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. **476.**

Aumento degli organici dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei giudici addetti in determinati tribunali per i minorenni, tenuto anche conto delle nuove attribuzioni che graveranno su tali organi giurisdizionali in dipendenza della applicazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, riguardante la riforma del diritto di famiglia;

Constatato che per reperire i posti necessari si rende indispensabile ridurre gli organici di alcuni uffici giudiziari sulla base di valutazione comparativa del carico di lavoro;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 luglio 1975;

Ritenuto peraltro che non possa seguirsi la proposta del Consiglio superiore della magistratura di lasciare inalterati gli organici delle preture e di far quindi gravare l'onere del reperimento dei posti solo sugli organici delle corti e dei tribunali, in quanto tale soluzione non tiene conto delle valutazioni comparative dei carichi di lavoro dei predetti uffici ed anche del fatto che la citata legge 19 maggio 1975, n. 151, sottrae alcune funzioni alle preture per assegnarle agli organi di giustizia minorile;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975

LEONE

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 15

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI	
	Presidente	Giudici
(*Omissis*).		
Bari	1	4
Bologna	1	4
Cagliari	1	3
Firenze	1	4
Genova	1	4
Lecce	1	3
Milano	1	10
Napoli	1	10
Palermo	1	3
Roma	1	10
Torino	1	6
Trieste	1	2
Venezia	1	4

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri
(*Omissis*).			
Genova	1	8	30
Messina	1	4	17
Palermo	1	11	39
Venezia	1	8	36

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA C

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici
(*Omissis*).					
Genova	1	9	1	1	47
Milano	1	26	1	1	170
Napoli	1	30	1	1	187
Roma	1	33	1	1	225
Torino	1	13	1	1	75

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA D

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori in funzioni di pretore
(*Omissis*).		
Bari	2	19
Cagliari	2	19
Catania	2	19
Genova	3	24
Lecce	1	10
Messina	1	10
Milano	4	109
Napoli	5	98
Padova	1	11
Roma	6	149
Salerno	1	12
Taranto	1	17
Trieste	1	8

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1975.

Determinazione delle modalità e dei termini per la comunicazione delle informazioni che gli enti pubblici sono obbligati a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1975, con il quale sono state definite la composizione e le attribuzioni del comitato previsto dall'art. 3 della legge suddetta per lo svolgimento di indagini sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività degli enti pubblici;

Ritenuto di dover determinare, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 sopra citato, le informazioni che devono fornire gli enti pubblici oggetto delle indagini ed i termini entro i quali tali informazioni devono farsi pervenire al comitato anzidetto;

Sentito, nella seduta del 24 luglio 1975, il comitato per lo svolgimento di indagini sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Decreta:

Art. 1.

Le informazioni che gli enti pubblici di cui all'art. 3, comma sesto, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono tenuti a fornire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nello stesso art. 3, devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per lo svolgimento delle indagini sugli enti pubblici (di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70) - Via del Tritone n. 142, Roma.

La trasmissione delle informazioni di cui al comma precedente può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 2.

Le informazioni di cui all'art. 1 del presente decreto devono concernere:

a) la denominazione ufficiale dell'ente quale risulta dal suo atto costitutivo;

b) il riconoscimento della personalità giuridica, con indicazione dell'atto di conferimento e delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie disciplinatrici dell'attività dell'ente;

c) la fonte o gli elementi dai quali possa desumersi la natura di ente pubblico;

d) l'organizzazione territoriale, centrale e periferica, con indicazione di eventuali sedi secondarie o distaccate;

e) la distribuzione delle competenze tra i vari organi di amministrazione, con indicazione delle fonti disciplinatrici;

f) la dotazione organica del personale dipendente distinta per ruoli e per carriere quale risulta dalla legge, da regolamenti organici debitamente approvati dalle autorità di vigilanza o da altri atti deliberativi debitamente approvati dalle medesime autorità, alle date, rispettivamente, del 31 dicembre 1972, del 31 dicembre 1973 e del 1° luglio 1975;

g) i dati numerici in ordine alla effettiva presenza in servizio di personale dipendente distinto per ruoli e per carriere e per distribuzione tra uffici centrali e periferici alle date suddette, con specifica indicazione numerica del personale comandato o distaccato a prestare servizio presso altre amministrazioni;

h) i dati numerici in ordine alla eventuale presenza in servizio, alle date indicate alla lettera *f*), di personale non di ruolo, con indicazione delle disposizioni in base alle quali sono avvenute dette assunzioni;

i) l'indicazione delle consulenze tecniche e professionali nel loro numero e nel loro ammontare di spesa conferite negli ultimi tre anni;

l) una relazione analitica sui compiti istituzionali svolti dall'ente, con indicazione delle fonti normative (legislative, regolamentari, statutarie ed altre) attributive degli stessi o con indicazione di ogni elemento utile a porre in rilievo la natura dell'attività svolta, anche con riferimento a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

m) i conti consuntivi relativi agli esercizi 1972, 1973 e 1974 dai quali possa desumersi la situazione economica, finanziaria, patrimoniale e amministrativa al termine di ciascuno dei predetti esercizi, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 3.

Gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto devono, altresì, far pervenire:

a) copia degli eventuali atti costitutivi, regolamentari e statutari concernenti l'attività dell'ente;

b) copia degli eventuali atti normativi o di carattere generale emanati dall'ente nello svolgimento della sua attività;

c) ogni altro documento che l'ente reputi utile fare acquisire agli atti del comitato.

La documentazione di cui al presente articolo dovrà pervenire entro il 30° giorno dalla scadenza di quello indicato nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Presidente: MORO

(7913)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1975.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari del personale dipendente dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Biferno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dal Consorzio per il nucleo d'industrializzazione della Valle del Biferno per l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del proprio personale operaio;

Ritenuta la necessità di assicurare l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale operaio occupato con rapporto di lavoro dipendente e retribuito, presso il Consorzio sopracitato con le modalità della categoria dell'industria;

Decreta:

Per gli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, il Consorzio per il nucleo d'industrializzazione della Valle del Biferno è tenuto all'applicazione delle norme sugli assegni familiari, per il personale operaio dipendente, con l'osservanza della tabella *A*) annessa al predetto testo unico, a decorrere dal 1° giugno 1973.

Roma, addì 24 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7634)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara;

Viste le dimissioni del sig. Spartaco Tenan, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 10738 del 4 luglio 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ferrara, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giorgio Forni in sostituzione del sig. Spartaco Tenan, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giorgio Forni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ferrara in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Spartaco Tenan, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Viste le dimissioni del dott. Luciano Zerauschek, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 2648 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia, con la quale comunica che l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Claudio Musina in sostituzione del dottor Luciano Zerauschek, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Claudio Musina è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Luciano Zerauschek, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973, con il quale l'ing. Filippo Bordoni fu nominato, tra gli altri, componente il suddetto organo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la lettera in data 12 maggio 1975 del Ministro per i trasporti, con la quale si comunica che il predetto ing. Bordoni è stato collocato a riposo ed in sua

sostituzione si designa, quale membro del citato organo, il nuovo direttore generale delle ferrovie dello Stato, dott. ing. Lucio Mayer;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. ing. Lucio Mayer è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in sostituzione dell'ing. Filippo Bordoni, collocato a riposo.

Il predetto dott. ing. Mayer scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 8 giugno 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7685)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare di Nicastro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Lamezia Terme, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n, 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Nicastro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

La Banca popolare di Nicastro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Lamezia Terme, Nocera Terinese, Feroleto Antico, Serrastretta, Platania, Conflenti, Martirano Lombardo, Falerna, Gizzeria, S. Mango D'Aquino, Carlopoli, Cicala, Cortale, Francavilla Angitola, Gimigliano, Iacurso, Motta S. Lucia, Pianopoli, Polia, S. Pietro Apostolo, Tiriolo, Martirano, Curinga, S. Pietro a Maida, Maida, Girifalco, tutti in provincia di Catanzaro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Nicastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7582)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la prima cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7982)

Vacanza della cattedra di istituzioni di sociologia II presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è vacante la cattedra di istituzioni di sociologia II alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7983)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova (prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7985)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7986)

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7984)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste (cattedra di geofisica applicata).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geofisica applicata) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside, della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7927)

Vacanza della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede distaccata di Roma) dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

(8002)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Avio Angiolini, nato a Grosseto il 19 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, conseguito presso il Politecnico di Torino il 13 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7876)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1975, registro n. 16 Interno, foglio n. 324, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, viene autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto rag. Primo Barca.

(7813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna, risulta vacante;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un curriculum, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o a altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del curriculum, dello

elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampe o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica . . .	»	25
pubblicazioni scientifiche	»	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per le colture industriali, indicati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 700, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 700 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 700.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godono del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 700 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1975
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 348

(7817)

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un curriculum, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, separatamente dalla domanda, una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del curriculum, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari	. massimo punti	25
attività scientifica e tecnica	. »	25
pubblicazioni scientifiche	. »	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola indicati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 700, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 700 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 700.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 700 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1975
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 373

(7818)

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, con sede in Trento, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, con sede in Trento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un curriculum, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte di membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, separatamente dalla domanda una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del curriculum, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

La commissione giudicatrice non potrà in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica . . .	»	25
pubblicazioni scientifiche . . .	»	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura indicati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 700, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 700 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 700.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 700 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1975
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 370

(7819)

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Considerato che il posto di direttore dell'istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi, risulta vacante;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per la direzione dell'istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati nell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione V, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia portato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un curriculum, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, separatamente dalla domanda una sola serie delle pubblicazioni insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione al concorso se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del curriculum, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 1), 2), 3) e 4) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine che sarà stabilito e comunicato ai candidati dal Ministero.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate a questa o ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie delle pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Titoli

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titolo di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titolo di studio, accademici e vari .	massimo punti	25
attività scientifica e tecnica . . .	»	25
pubblicazioni scientifiche . . .	»	50

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale lattiero-caseario indicati dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 700 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 700, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 700 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L 700.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 700 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo;

3) estratto dell'atto di nascita, come al punto 1) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato, o, in caso di rinunce successive il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1975
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 393

(7820)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e delle riserve di posti stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono:

A) Aver conseguito la licenza elementare.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Essere in possesso della cittadinanza italiana.

D) Essere in possesso del godimento dei diritti politici.

E) Essere in possesso della buona condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e debbono allegare, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato che possa formare oggetto di valutazione.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti dovranno, altresì, indicare la sede, tra quelle elencate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui agli articoli precedenti, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi delle vigenti disposizioni, determinerà i criteri di valutazione dei titoli, esprimerà il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e formerà la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione i documenti, redatti nella prescritta forma, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) i titoli dichiarati nella domanda che attestano il diritto all'elevazione e all'esenzione del limite massimo di età.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato, avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà a Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o aumentare ove occorra il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

Per sostenere tale prova i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 700, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1975
Registro n. 61 *Finanze, foglio n.* 181

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il . . e residente in . (provincia di .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

All'uopo allega i seguenti documenti . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualunque destinazione e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(7549)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 9 (settembre 1975) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 36, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centottanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1974.

(7976)

PROVINCIA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 4550 del 5 novembre 1973, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1972;

Vista la propria deliberazione n. 118 del 20 gennaio 1975, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la propria deliberazione n. 516 del 3 febbraio 1975, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Vista la deliberazione n. 3041 del 23 giugno 1975 concernente la variante all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1972;

Considerato che a causa di detta variante si è resa vacante la condotta di Dobbiaco;

Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Hubert Mahlknecht per la condotta di Castelrotto in data 10 luglio 1975;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, la giunta provinciale;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Gschwendt Klauser Gudrun: condotta comunale di Castelrotto;

2) Arthur Steiner: condotta comunale di Dobbiaco.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 4 agosto 1975

Il presidente: MAGNAGO

(7559)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 aprile 1975, n. 275, successivamente integrata dalla deliberazione 25 luglio 1975, n. 624, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(7904)

Concorso ad un posto di primario cardiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 596, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(7942)

OSPEDALE «SANT'ANTONIO» DI RECCO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recco (Genova), via Bianchi, 1.

(7906)

OSPEDALE CIVILE «S. SPIRITO» DI BRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bra (Cuneo).

(7908)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «CARLO FORLANINI» DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico assistente ortopedico;

un posto di medico assistente radiologo;

un posto di medico assistente per il servizio trasfusionale;

un posto di medico assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di medico assistente otorinolaringoiatra;

un posto di medico assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi - dell'ente in Roma, via Portuense, 132.

(7941)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 luglio 1975, n. 389, approvata dal C.C.R.L. il 15 settembre 1975 con verbale n. 968, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma, viale Trastevere, 72.

(7979)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. **47**.

Approvazione dei rendiconti generali consuntivi per gli esercizi finanziari 1972 — protratto al 31 dicembre 1973 — 1973 e delle risultanze finali riassuntive dei due esercizi finanziari.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(7526)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. **48**.

Interventi urgenti per la casa - Contributi ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro delle iniziative urgenti per la casa, concede contributi finanziari ai comuni per agevolare gli interventi urgenti ed indifferibili diretti alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari riconosciuti in condizioni di grave disagio.

Art. 2.

Alla domanda per la concessione dei contributi i comuni devono allegare:

a) copia del provvedimento che determina la provvisoria sistemazione alloggiativa di nuclei familiari gravemente disagiati a totale carico del comune o mediante concorso nel pagamento del canone di locazione dell'alloggio o mediante liquidazione di contributo « una tantum »;

b) relazione illustrativa degli indirizzi dell'amministrazione per il verificarsi di ulteriori situazioni di emergenza dipendenti dai bisogni abitativi della comunità;

c) documentazione relativa agli oneri finanziari a carico del bilancio comunale in forza dei provvedimenti adottati e indicazione degli oneri derivabili dall'attuazione degli indirizzi di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

I contributi sono concessi e liquidati con deliberazione della giunta regionale.

Nella deliberazione la giunta, tenuto conto dei fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di cui all'art. 2, lettera *a*), può individuare gli ulteriori interventi azionabili dell'amministrazione comunale per la tutela degli interessi dei cittadini in ordine all'abitazione.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, determinato in L. 20.000.000 farà carico al cap. 25750 « Interventi urgenti per la casa » del bilancio relativo all'anno in corso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 15 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. **49**.

Norme transitorie e integrative alla legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, modificata con legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nelle zone agricole di cui all'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, non assoggettate ai vincoli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e ove non esistano misure più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici adottati o approvati, è possibile rilasciare licenze edilizie sino ad un massimo di mc 600 per ogni fabbricato da destinare ad alloggio unifamiliare, o di mc 1200 per fabbricati comprendenti due alloggi da utilizzarsi da famiglie diverse, qualora le relative domande di licenza edilizia — sulle quali la commissione edilizia o la commissione urbanistica abbia espresso parere favorevole entro il 15 marzo 1975 — siano state presentate prima del 3 dicembre 1974.

Le licenze suddette devono essere rilasciate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i relativi lavori devono terminare entro due anni dalla data del rilascio, pena la decadenza

Nelle zone di cui al primo comma, le licenze edilizie per le quali alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, non siano stati iniziati i relativi lavori, rimangono efficaci, purchè i lavori stessi vengano completati entro il termine di due anni dalla data del rilascio, semprechè gli edifici licenziati non superino i limiti di volume previsti al predetto primo comma.

Al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, così come sostituito dall'articolo unico della legge in pari data n. 17, le parole « di cui al comma precedente » sono sostituite « di cui ai commi precedenti ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 17 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. **50**.

Fusione tra gli enti ospedalieri « Ospedale della Misericordia », con sede in Montevarchi, « Alberti », con sede in San Giovanni Valdarno e « Ospedale ambulatorio della Misericordia », con sede in Terranuova Bracciolini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa del piano regionale transitorio della regione Toscana, la giunta regionale è autorizzata a procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti dalla detta legge, alla fusione degli enti ospedalieri:

« Ospedale ambulatorio della Misericordia », con sede in Terranuova Bracciolini;

« Alberti », con sede in San Giovanni Valdarno;

« Ospedale della Misericordia », con sede in Montevarchi.

L'ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale nel comune di Montevarchi ed ha tre stabilimenti di cura e diagnosi posti rispettivamente nell'ambito territoriale del comune di Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Montevarchi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. **51.**

Modifica art. 15 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 6 « Disciplina degli asili-nido ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 15 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, è modificato nel modo seguente:

I contributi per la costruzione e la gestione degli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ivi compresi quelli integrativi della Regione e quelli previsti dall'art. 24 della presente legge, sono erogati a favore dei comuni o consorzi di comuni, sulla base di un piano annuale.

Il piano di cui al precedente comma, può prevedere la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dallo Stato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, integrando i contributi già disposti a favore dei comuni nel biennio precedente, ove si renda necessario l'adeguamento per l'evoluzione dei costi di costruzione degli asili-nido.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **52.**

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione contrattuale del protocollo d'intesa convenuto tra il Ministro per il lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo d'intesa convenuto tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione e al fine, altresì, di garantire l'efficienza e la continuità dei pubblici servizi di linea automobilistici soggetti alla sorveglianza regionale e ancora gestiti da imprese private, la regione Toscana concede a dette imprese:

A) Un contributo annuo pari a L. 2.050.000 per ciascun dipendente in servizio presso l'impresa o sede di impresa operante in Toscana.

B) Un contributo « una tantum » pari a L. 288.000 per ogni dipendente in servizio presso l'impresa o sede di impresa per l'intero periodo 1° luglio-31 dicembre 1974, salvo quanto disposto al successivo art. 3. Detto contributo nel caso di dipendenti che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a quello indicato, è ridotto a tanti sesti quanti sono le mensilità intere del servizio prestato.

Art. 2.

Per la determinazione del contributo di cui al punto *A*) del precedente articolo, per l'anno 1975 sarà preso a base il numero medio dei dipendenti-mese iscritti nel libro matricola dell'impresa o della sede di impresa nel periodo 1° aprile 1974-31 marzo 1975; per l'anno 1976 sarà preso a base il numero medio dei dipendenti-mese iscritti nel libro matricola della impresa o della sede di impresa nell'intero anno 1975.

Agli effetti del calcolo del numero medio di cui al precedente comma non si terrà conto del personale trasferito ad altra impresa per cessione di linee o gruppi di linee.

La giunta regionale, qualora il numero medio calcolato a norma di quanto stabilito dal primo comma risulti eccessivo in relazione alle effettive esigenze di personale per il normale svolgimento dei servizi in concessione alla impresa, potrà ridurlo adeguandolo alle predette esigenze.

Art. 3.

Alle imprese di cui all'art. 1 sono inoltre concessi contributi da corrispondere a ciascun agente che abbia cessato o cessi dal servizio per pensionamento dal 1° luglio 1974 e fino al 31 dicembre 1975.

Tali contributi, per i dipendenti che abbiano cessato il servizio nel periodo 1° luglio 1974-31 dicembre 1974, saranno calcolati in base alla differenza di trattamento economico e di buonuscita previsti dal nuovo contratto di lavoro e dal precedente contratto A.N.A.C.

Per detti dipendenti, tali contributi sostituiscono quelli di cui al punto *B*) dell'art. 1.

Per i dipendenti che hanno cessato o cesseranno il servizio nell'anno 1975 il contributo sarà calcolato soltanto in base alla differenza di trattamento di buonuscita prevista dal nuovo contratto di lavoro e dal precedente contratto A.N.A.C.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi alle imprese di cui all'art. 1:

che assicurino la normale efficienza dei servizi e rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale in data 10 aprile 1975 in attuazione al protocollo d'intesa di cui all'art. 1;

il cui conto economico di esercizio del complesso della attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, risulti passivo.

Sono escluse dai predetti contributi le imprese che gestiscano soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 5.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 per l'anno 1975, devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o della sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il nuovo contratto di lavoro di cui all'art. 1;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, distinti per qualifica, iscritti nei libri matricola dell'impresa o della sede di impresa nei singoli mesi compresi fra il 1° aprile 1974 ed il 31 marzo 1975;

3) elenco nominativo del personale in servizio alla data del 31 marzo 1975 con l'indicazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione in servizio, della qualifica nonchè della residenza di lavoro per il personale viaggiante dell'impianto o ufficio per il rimanente personale.

Per l'anno 1976 la documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovrà essere riferita all'anno 1975 e l'elenco nominativo del personale dovrà fare riferimento agli agenti in servizio al 31 dicembre 1975.

Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'art. 3, devono inoltrare al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in bollo corredata dell'elenco nominativo dei dipendenti che abbiano cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun dipendente, in relazione alla posizione personale, dovrà essere indicato l'importo delle spettanze allo stesso liquidate in base ai criteri di calcolo del contributo di cui al precedente art. 3.

Per il personale che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo ai sensi del precedente art. 3, corredate della documentazione di cui ai precedenti comma, dovranno essere presentate a scadenza trimestrale.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

I contributi di cui al punto *A*) dell'art. 1, saranno erogati in sei rate bimestrali anticipate.

Le bimestralità maturate fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno corrisposte in unica soluzione unitamente ai contributi di cui al punto *B*) del medesimo art. 1.

I contributi di cui all'art. 1 punto *A*) della presente legge, saranno ridotti per ciascuna impresa di una somma pari alle anticipazioni alla medesima erogate a norma del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1975, n. 20.

In caso di trasferimento di personale per cessione di linee o gruppi di autolinee, successivo all'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale con proprio provvedimento, provvederà a ridurre il contributo *pro-capite* assegnato per gli agenti trasferiti, di tanti dodicesimi quante sono le mensilità di servizio non prestate presso l'impresa cedente.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, ammontanti complessivamente a L. 4.500.000.000 faranno carico al cap. 14760 « Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea, per l'attuazione contrattuale del protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle autolinee » che viene istituito con la seguente variazione di bilancio.

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 12ª - Trasporti

Cap. 14700. — Contributi straordinari per lo esercizio di autoservizi di linea per viaggiatori in concessione e per l'applicazione di revisioni e riforme tariffarie e negli autoservizi stessi	L. 3.700.000.000

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti in corso di adozione (lettera *d*) . .	L. 800.000.000
Totale	L. 4.500.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica 12ª - Trasporti

Cap. 14760. — Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione contrattuale del protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle autolinee	L. 4.500.000.000

Per l'anno finanziario 1976 la spesa, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo sarà prevista nell'apposito capitolo del relativo bilancio.

Art. 8.

La spesa prevista dalla legge regionale 18 marzo 1975, n. 20, per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 1975 è riassorbita dalle disponibilità della presente legge.

Gli oneri sostenuti dalla Regione allo stesso titolo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974 già imputati al cap. 37500 — pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputati alle partite di giro — delle partite di giro del bilancio 1974, verranno regolarizzate con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 26 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 maggio 1975.

(7527)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 53.

Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri della commissione consultiva regionale per il nulla-osta all'apertura di esercizi commerciali e di grande struttura di vendita, istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità ed il rimborso delle spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente e per i membri della commissione consultiva regionale istituita ai sensi dell'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 — disciplina del commercio — sono disciplinate dalla presente legge.

Per i componenti la commissione che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dipendenti dallo Stato si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 2.

Ai componenti la commissione consultiva regionale ed al segretario della stessa, è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 18 giornate di seduta all'anno, nella misura di:

L. 20.000 al presidente;

L. 15.000 agli altri componenti;

L. 10.000 al segretario.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale partecipa ciascun componente la commissione.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze, sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione stessa.

Ai componenti la commissione che per ragioni di ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale nominati, compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

Per i membri della commissione che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dallo Stato, si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Ai componenti che risiedano in un comune diverso da quello dove si riunisce la commissione consultiva regionale spetta, quando si rechino alle sedute della commissione, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, secondo la documentazione prodotta dagli interessati. Le spese inerenti l'uso del mezzo di trasporto privato sono rimborsate nella misura di L. 40 a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove si riunisce la commissione.

Le missioni effettuate dai componenti della commissione per ragioni del loro ufficio debbono essere autorizzate dal presidente della commissione e sono retribuite nella misura stabilita dai commi precedenti.

Art. 4.

La corresponsione dell'indennità di presenza, di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio decorre dalla data di insediamento della commissione consultiva regionale.

La giunta regionale provvede al conguaglio fra le somme dovute al presidente ed ai componenti della commissione consultiva regionale a norma della presente legge e quelle anticipate a qualsiasi titolo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 05600 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *aprile* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 17 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. **54**.

Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura - Integrazione fondi della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti predisposti dalla legge 7 aprile 1973, n. 22, sono integrati, per l'anno finanziario 1975, con le disponibilità recate con la somma di lire 6.340 milioni proveniente dal cap. 17400 per lire 4.000 milioni e dal cap. 01750 della parte entrata istituito con la variazione di cui al successivo art. 4 per lire 2.340 milioni. Con tale somma vengono rifinanziati i seguenti articoli della predetta legge:

Art. 3 - Attività dimostrativa e assistenza tecnica	L.	300.000.000
Art. 4 - Assistenza tecnico-economica alle cooperative	»	150.000.000
Art. 5 - Difesa fitosanitaria	»	200.000.000
Art. 6 - Credito di conduzione	»	1.275.000.000
Art. 8 - Sviluppo della zootecnia	»	100.000.000
Art. 10 - Strutture aziendali e interaziendali:		
conto capitale	»	2.000.000.000
conto interessi (mutui ventennali)	»	900.000.000
Art. 11 - Interventi per la cooperazione:		
conto capitale	»	1.250.000.000
conto interessi (mutui ventennali)	»	165.000.000

Art. 2.

I mutui, contratti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, possono avere la durata di massima di 20 anni.

Art. 3.

Il dispositivo dell'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza tecnico-economica alle cooperative agricole e loro consorzi può essere concesso un contributo sul costo del personale, cui è affidata la direzione tecnica e amministrativa, fino al 60 % dell'importo degli assegni fissi e nel limite massimo di due unità.

Tale contributo non può comunque superare l'importo di cinque milioni per ciascuna unità e per ogni anno ».

Art. 4.

Negli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo da istituire:

ENTRATE

Titolo III. — *Entrate extratributarie*

Categoria 1ª - Contributi

Cap. 01750. — Quota derivante dallo stanziamento di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 . . . . L. 2.340.000.000

Capitolo da ridurre:

SPESE

Titolo I. — *Spese correnti*

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione (lettera *d*) . . . . L. 4.000.000.000

In aumento:

Titolo II. — *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione e interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 19300. — Contributi « una tantum » in conto capitale a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese nonchè la preparazione, la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli ed associati: (art. 3 legge regionale n. 22) . . L. 300.000.000

Cap. 19500. — Contributi in conto capitale in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture di tipo olivicolo e ortofrutticolo: (art. 5 legge regionale n. 22) . L. 200.000.000

Cap. 19600. — Contributi in conto interesse sui prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati e di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione; trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici: (art. 6 legge regionale n. 22) » 1.275.000.000

Cap. 19800. — Contributi in conto capitale diretti a incoraggiare il miglioramento e il potenziamento delle attività zootecniche con particolare riguardo alla produzione della carne bovina e dei soggetti da destinare a questo scopo: (art. 8 legge regionale n. 22) . . » 100.000.000

Cap. 20000. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture aziendali e interaziendali ai sensi dell'art. 3 della legge numero 1760 del 5 luglio 1928; per gli scopi previsti dall'art. 16 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966: (art. 10*c* legge regionale n. 22) . » 2.000.000.000

Cap. 20100. — Contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative e loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici: (art. 11*c* legge regionale n. 22) . » 1.250.000.000

Cap. 18900. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura:

art. 10 - Strutture aziendali e interaziendali: annualità 1975 del concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/1973 . . » 900.000.000

art. 20 - Interventi per la cooperazione: annualità 1975 del concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22 . » 165.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 19450. — Contributi in conto capitale alle cooperative agricole e loro consorzi per assistenza tecnico-economica: (art. 4 legge regionale 22/1973 e successive modificazioni) L. 150.000.000

Art. 5.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi per non oltre due anni.

Art. 6.

La normativa di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applica a decorrere dalla gestione dei finanziamenti, previsti dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 55.

Provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 approvato con legge regionale n. 4/1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 56.

Interventi nei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, i centri storici e le zone territoriali omogenee tipo *A*, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici generali e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro.

Per opere di consolidamento devono intendersi quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell'edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie stesse; in caso di crolli parziali di dette strutture ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate, ad eliminare le aggiunte degradanti, a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati non possono avere diversa destinazione d'uso rispetto a quella di origine.

Interventi diversi da quelli previsti nei precedenti commi secondo e terzo, possono essere effettuati soltanto attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:

piani particolareggiati di cui alla legge 7 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e alla legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16;

piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente possono riguardare:

a) il restauro di interi complessi edilizi;

b) la ristrutturazione in casi eccezionali, di interi complessi edilizi per migliorarne la statisticità o le condizioni igienico-sanitarie, anche equilibrando e distribuendo le densità abitative e creando nuovi spazi liberi ad uso pubblico;

c) il restauro e la destinazione ad uso collettivo di edifici o complessi di particolare valore architettonico, monumentale, urbanistico;

d) il rifacimento o la costruzione delle infrastrutture urbane necessarie alla funzionalità dei complessi risanati.

Ai cittadini singoli o associati può essere consentito di realizzare gli interventi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) sulla base dei progetti esecutivi predisposti dai comuni o dai diretti interessati, stipulando con i comuni stessi apposite convenzioni, che debbono essere approvate con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 57.
Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1973, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 19 aprile 1973, n. 25, recante contributi per gli impianti fissi dei trasporti pubblici, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - Al termine dell'articolo aggiungere: « ovvero "una tantum „ fino alla misura massima dell'80 % della spesa necessaria per la realizzazione dei programmi suddetti ».

Art. 4 - L'intero articolo viene così sostituito: « Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 163.843.750 a carico del cap. 22800 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
L'onere relativo agli esercizi finanziari fino al 1986, nel limite di spesa di cui al primo comma, farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate entro il biennio successivo ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 58.
Contributi spese correnti comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione eroga alle comunità montane costituite nel proprio territorio ai sensi della legge regionale 1° dicembre 1972, n. 31 un contributo di L. 150 milioni per il finanziamento di spese correnti di esercizio.

Art. 2.

La misura del contributo da erogare ad ogni comunità montana viene determinata nel modo seguente:

a) L. 3.500.000 in misura uguale per ogni comunità;

b) l'importo residuale della somma complessiva stabilita dall'art. 1 della presente legge, risultante in L. 66.000.000 verrà ripartito nella misura di 6/10 in proporzione diretta alla superficie territoriale e di 4/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comunità, determinata sulla base della più recente pubblicazione dell'I.S.T.A.T. Per quei comuni il cui territorio è parzialmente compreso nella comunità la popolazione verrà determinata sulla base dei dati disponibili presso i comuni stessi.

Art. 3.

Il contributo finanziario, di cui alla presente legge, potrà essere utilizzato dalle comunità montane per spese generali e di gestione, con l'esclusione di competenze ed oneri relativi al personale dipendente.

Lo stesso contributo sarà liquidato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 4.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150.000.000, sarà fatto fronte per l'esercizio 1975 con i fondi previsti al cap. 21250 « Contributi alle comunità montane » per il finanziamento di spese correnti di esercizio del bilancio relativo al corrente anno che si istituisce con la seguente variazione di bilancio.

Capitolo da ridurre:

Titolo I - *Spese correnti*

Sezione 5ª Oneri non ripartibili

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 150.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 5ª - Sviluppo della montagna

Cap. 21250. — Contributo alle comunità montane per il finanziamento di spese correnti di esercizio . . . . L. 150.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 59.
Disciplina relativa al finanziamento delle spese di cui allo art. 6 legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1, n. 4 della legge 16 gennaio 1975, n. 6, il finanziamento delle spese di cui all'art. 6 della citata legge è disciplinato dalle norme seguenti.

Art. 2.

La Regione eroga annualmente somme per il finanziamento integrale delle seguenti spese:

1) spese per interventi cui consegue un ripristino del grado di efficienza dei servizi ospedalieri di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

2) spese per interventi cui consegue una compressione dei costi di gestione e/o un miglioramento del grado di efficienza dei servizi, per ammodernamenti, per acquisto e posa in opera di strutture e attrezzature sanitarie, di attrezzature tecnico-economali e per acquisto di automezzi, escluse comunque le nuove opere edilizie;

3) spese per acquisto e posa in opera di strutture e attrezzature concernenti l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri, escluse comunque le nuove opere edilizie.

Art. 3.

I finanziamenti sono approvati dal consiglio regionale sulla base di piani di riparto elaborati dalla giunta e riferiti a motivate richieste degli enti ospedalieri per specifiche categorie di spese e per singoli beni.

Art. 4.

Le domande di finanziamento delle spese di cui al precedente art. 2, prodotte dal presidente dell'ente ospedaliero su conforme provvedimento del consiglio di amministrazione, indicano, per ogni categoria di spesa, l'ordine di priorità degli interventi richiesti e il presumibile onere.

Art. 5.

I provvedimenti del consiglio di amministrazione in ordine alle spese di cui al n. 1 del precedente art. 2, sono corredati da una relazione tecnica, a firma del responsabile del servizio economale, contenente i seguenti dati:

a) destinazione funzionale, caratteristiche tecniche, tipo e data di acquisto dei beni da ripristinare;

b) periodo di funzionamento, impieghi effettuati e stato di usura;

c) reparto o servizio cui il bene è destinato;

d) numero di altri beni identici e con destinazione similare.

Art. 6.

I provvedimenti del consiglio di amministrazione in ordine alle spese di cui al n. 2) del precedente art. 2 devono dimostrare, con motivata relazione tecnica, oltre alla disponibilità di adeguate unità di personale, l'opportunità della spesa in relazione alle specifiche finalità della citata norma e privilegiare per quanto possibile l'obiettivo della deospedalizzazione degli infermi.

Art. 7.

I provvedimenti del consiglio di amministrazione in ordine alle spese di cui al n. 3) del precedente art. 2 devono dimostrare l'effettiva disponibilità e l'immediata utilizzazione degli ambienti destinati ad ospitare la divisione, la sezione o il servizio, nonché la disponibilità di adeguate unità di personale.

Art. 8.

In alternativa al finanziamento diretto, per le spese di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 2, la Regione, nei limiti delle disponibilità annuali e con le procedure di cui agli articoli 3 e 4, può procedere ad acquisti diretti, alla stipulazione di mutui ovvero autorizzare gli enti ospedalieri a contrarre mutui o locazioni finanziarie garantite da fidejussione regionale che si estende a tutti gli oneri di ammortamento, nonchè a tutte le spese accessorie ed altri oneri conseguenziali.

Art. 9.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti l'acquisto di attrezzature scientifiche, anche previo disinvestimento di cespiti patrimoniali di cui agli articoli 1, lettera *e*) e 3, comma secondo, della legge regionale 24 dicembre 1974, n. 77.

Art. 10.

Il regime di finanziamento delle altre spese di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1975 sarà determinato successivamente all'approvazione della disciplina regionale sulla riorganizzazione dei settori interessati.

Art. 11.

Norma transitoria

Nel primo anno di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei finanziamenti agli enti ospedalieri, i piani di riparto, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 3, sono approvati dalla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 23 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 60.

Interventi regionali per la realizzazione di studi e ricerche nei campi della epidemiologia, della statistica sanitaria e della biometria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle attività di programmazione per il settore dei servizi sanitari e sociali, la Regione promuove ed incentiva studi e ricerche nei campi dell'epidemiologia, della statistica sanitaria e della biometria, in collaborazione con gli enti locali territoriali, le università ed altri organismi di ricerca.

Gli studi e le ricerche di cui al comma precedente sono, in particolare, finalizzati a:

a) approfondire la conoscenza della storia sanitaria della popolazione in termini di insorgenza, recesso e mutamenti nell'andamento dei fenomeni morbosi più rilevanti;

b) approfondire gli aspetti connessi all'incidenza, prevalenza e distribuzione della morbilità e della mortalità al fine di arrivare ad una definizione di « gruppi di esposti a rischi specifici »;

c) arricchire le attuali conoscenze sulla storia naturale di certe malattie o sindromi, ricercando le cause primarie di alcuni fra gli eventi morbosi più rilevanti;

d) fornire le indicazioni richieste dall'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6.

Art. 2.

Il consiglio regionale su proposta della giunta approva annualmente il piano degli studi e delle ricerche di cui al precedente art. 1 determinandone il finanziamento nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

Per le finalità della presente legge la giunta regionale, sentito il consiglio, può costituire una commissione tecnica consultiva composta da:

un esperto di statistica sanitaria;
un esperto di epidemiologia;
un esperto di biometria;
un esperto di farmacologia;
un esperto di microbiologia e profilassi delle malattie infettive;
un esperto di oncologia;
un esperto di medicina perinatale;
un esperto di medicina preventiva dei lavoratori;
un esperto di organizzazione ospedaliera;
un esperto di programmazione dei servizi sanitari e sociali;
un esperto di profilassi e patologia veterinaria.

La commissione di cui al precedente comma assolve anche le funzioni della commissione prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato, per l'anno 1975, con le disponibilità previste al cap. 08750 « Spese e contributi per studi e ricerche nei campi dell'epidemiologia, della statistica sanitaria e della biometria » che si istituisce con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo I - *Spese correnti*

Sezione 3ª - Azione ed intervento in campo sociale

Rubrica 4ª - Educazione, propaganda igienico-sanitarie, prevenzione e profilassi

Cap. 08900. — Spese per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica 1ª - Servizi generali

Cap. 08750. — Spese e contributi per studi e ricerche nei campi dell'epidemiologia della statistica sanitaria e della biometria . . . . L. 50.000.000

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. 61.

Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali.

La consulta regionale dei beni culturali e naturali è l'organo consultivo del consiglio e della giunta della regione Toscana per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative di competenza regionale e di quelle delegate relative al patrimonio e agli istituti culturali della Regione.

Art. 2.

La consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali è composta da:

a) un componente rappresentante della giunta regionale che la presiede;

b) i presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Toscana;

c) diciotto sindaci o un loro delegato, di cui sei dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, sei tra quelli con popolazione compresa fra i 10.000 e i 30.000 abitanti e sei tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti designati dall'ANCI regionale;

d) undici esperti scelti tra il personale scientifico tecnico degli istituti culturali degli enti locali e d'interesse locale della Toscana e tra i docenti di disciplina attinenti ai fini istituzionali della presente legge, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a 6;

e) tre studiosi in rappresentanza della vita culturale, designati dal consiglio regionale, con voto limitato a 2;

f) il soprintendente o un delegato delle seguenti amministrazioni statali di tutela:

soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per la provincia di Arezzo;

soprintendenza alle gallerie per le province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai monumenti delle province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza alle antichità dell'Etruria;

soprintendenza archivistica per la Toscana;

soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara;

soprintendenza alle gallerie per le province di Siena e Grosseto;

soprintendenza ai monumenti delle province di Siena e Grosseto;

g) un rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai relativi consigli di amministrazione;

h) tre rappresentanti della conferenza episcopale toscana;

i) tre rappresentanti, uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;

l) quattro rappresentanti delle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi comitati direttivi regionali;

m) un rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze;

n) un rappresentante degli archivi di Stato della Toscana.

Art. 3.

La consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni.

I membri della consulta regionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una solta volta se non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

Se taluno dei membri viene a mancare per qualsiasi causa la giunta regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 4.

Nella prima adunanza i membri della consulta regionale eleggono i due vice-presidenti a maggioranza assoluta dei componenti.

La consulta regionale è convocata dal presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che il presidente o un terzo dei membri lo ritengono necessario.

La consulta regionale può articolarsi in commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

Art. 5.

La consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali formula proposte alla giunta e al consiglio regionale per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale delle attività di cui all'art. 1 della presente legge.

Il consiglio e la giunta regionale possono chiedere il parere della consulta regionale sui provvedimenti legislativi e amministrativi relativi ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione o in settori per i quali la Regione esercita funzioni delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Il presidente del consiglio regionale assegna il termine per la formulazione del parere.

I pareri espressi dalla consulta regionale sulle proposte di legge d'iniziativa della giunta toscana sono comunicati al consiglio regionale all'atto della presentazione dei disegni stessi.

Art. 6.

Ai componenti la consulta regionale dei beni culturali e naturali, di cui alle lettere *d*) ed *e*), è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta di L. 10.000 e comunque per un numero di sedute non superiore a 18 giornate all'anno.

L'indennità indicata nel precedente comma si intende al lordo delle ritenute fiscali e la sua corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la consulta ha partecipato.

Alla liquidazione dell'indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali.

Per i membri della consulta regionale toscana che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione o dipendenti dello Stato, si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 ottobre 1973, n. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 734.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello della consulta regionale toscana spetta, quando si rechino alla seduta della consulta, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1/24 della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 40 a km, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede la consulta regionale toscana.

Ai componenti della consulta regionale toscana che per ragioni di ufficio si rechino fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo le norme della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

La missione deve essere autorizzata dal presidente della consulta regionale toscana.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 farà carico al cap. 05600 del bilancio di previsione dell'anno in corso.

Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. **62.**

Fondo per l'integrazione del finanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, per la costruzione di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento dell'intervento di cui all'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 1.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1975.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio di mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolare alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provvede ai detti pagamenti autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo di cui all'art. 1 della presente legge sarà introitato al titolo V, categoria 1ª, cap. 05200 «Entrate per contrazione mutui» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 18700 che viene aumentato con la variazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 4.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 04000 «Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975.

La spesa di L. 40.741.455 pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1975 per la quota interessi di L. 37.500.000 al cap. 11200 «Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui» e per la quota capitale di L. 3.241.455 al cap. 26300 «quota capitale per estinzione mutui» del bilancio 1975, che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2010 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 81.482.910, pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi, ed al titolo III «Spese per rimborso di prestiti» per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2009.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1976 al 2009, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del «Fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V - *Entrate provenienti da assunzione di prestiti, di anticipazioni e di ogni altra operazione di credito*

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 05200. — Contrazione di mutui . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione III - Azione ed interventi in campo sociale

Cap. 18700. — Fondo per l'intervento regionale integrativo alla legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 per la costruzione di asili-nido (legge regionale 22 maggio 1974, n. 24) . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. **63.**

Provvedimenti per il rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1974, n. 58.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 58, è disposta la spesa di L. 1.100.000.000 con imputazione al cap. 20200 « Interventi straordinari per la zootecnia » del bilancio 1975 che viene aumentato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Nello stato di previsione del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - *Spese correnti*

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento per i provvedimenti legislativi in corso di adozione (lettera *d*) . . . . L. 950.000.000

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 18900. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura:

Art. 40 - Formazione della proprietà diretta coltivatrice da parte di singoli: annualità 1975 » 150.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 1.100.000.000

In aumento:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 20200. — Interventi straordinari per la zootecnia (legge regionale 5 settembre 1974, n. 58) L. 1.100.000.000

Totale in aumento . . . L. 1.100.000.000

Art. 3.

Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 58 e dalla presente legge sono utilizzati per gli interventi relativi a vitelli nati fino al 3 marzo 1975 data di decorrenza dei finanziamenti comunitari istituiti con regolamento (CEE) n. 464 del 27 febbraio 1975.

Art. 4.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi per non oltre due anni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 26 *maggio* 1975.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. **64.**

Norme integrative alle leggi regionali 4 luglio 1974, n. 35 e 27 agosto 1974, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 4 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 7 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

La provincia ai fini dell'elaborazione delle proposte di cui al secondo comma dell'art. 5 suddivide il proprio territorio, previo parere del comitato provinciale della caccia integrato dai sindaci dei comuni della provincia o loro delegati, nel rispetto degli indirizzi generali di piano approvati dal consiglio regionale, in aree faunistiche, la cui superficie non sia inferiore a 20.000 ettari, fatta eccezione per le isole dell'arcipelago toscano.

Le province limitrofe opereranno congiuntamente nel caso in cui l'area individuata superi i confini provinciali.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, aggiungere il seguente:

Se entro il termine di cui al comma precedente non viene data comunicazione alcuna al concessionario, la concessione di azienda per la produzione di selvaggina si intende rinnovata alle stesse condizioni e per un uguale periodo di tempo.

Art. 4.

I commi quarto e quinto dell'art. 13 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

La selvaggina prodotta o catturata nelle aziende date in concessione è acquistata dalle amministrazioni provinciali, sulla base dei prezzi stabiliti nell'atto di concessione ed è utilizzata ai fini del ripopolamento. I capi eventualmente eccedenti, previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale concedente, possono essere destinati altrimenti.

Entro il mese di giugno di ogni anno le amministrazioni provinciali sono tenute a notificare al concessionario dell'azienda il proprio fabbisogno di selvaggina.

Art. 5.

Il secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

Colui che, pur essendo munito del porto d'armi, della licenza di caccia e della polizza assicurativa, non sia in grado di esibirli all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa di L. 5000.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 della presente legge a carico di chi caccia senza licenza, o non abbia stipulato la polizza assicurativa, se nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione di cui al presente articolo, non paghi all'agente che l'ha contestata o all'amministrazione provinciale una somma corrispondente alla sanzione prevista dal comma precedente e non esibisca, in pari tempo, il porto d'armi, la licenza di caccia e la polizza assicurativa.

Colui che eserciti attività venatoria sprovvisto del tesserino regionale è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 20.000 ed alla revoca della licenza da tre mesi a due anni con obbligo di annotazione sulla licenza di caccia.

Colui che pur essendone provvisto non sia in grado di esibirlo o non vi abbia annotato, secondo le modalità prescritte nelle norme d'uso contenute nel tesserino stesso, il giorno di caccia e gli eventuali capi abbattuti, è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 30.000 con obbligo di annotazione sulla licenza di caccia.

In caso di recidività le sanzioni amministrative sono raddoppiate rispetto a quella precedentemente applicata, annotata sulla licenza.

Art. 6.

L'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso, e così sostituito:

Formano oggetto di caccia le seguenti specie selvatiche:

a) *fra i mammiferi*:

capriolo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, muflone, puzzola, volpe;

b) *fra gli uccelli*:

alaudidi (gli) alzavola, averle (le), beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, colombella, combattente (gambetta), cornacchia grigia, coturnice (chukar), croccolone, fagiano, fischione, folaga, fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, morette (le), moriglione, pantana, passeri (i), pavoncella, peppola, pernice rossa, piro piro (i), pispola, pittime (le), piviere dorato, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, totano moro, verdone voltolino, zigoli (gli).

E' fatto divieto di uccidere o catturare le femmine del capriolo, del daino e del muflone ed ogni altra specie di selvaggina non compresa nel precedente comma. In via eccezionale il presidente della giunta provinciale sentito il comitato provinciale della caccia e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia può autorizzare abbattimenti ai fini selettivi o per riportare il giusto riequilibrio tra i sessi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000 e la revoca della licenza di caccia per un periodo da 3 mesi a 5 anni, con obbligo di annotazione sulla licenza di caccia. In caso di recidività la sanzione è raddoppiata rispetto a quella precedentemente applicata, annotata sulla licenza.

Per ogni capo abbattuto o catturato il contravventore è soggetto altresì alla sanzione prevista dall'art. 22.

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51 è soppresso.

L'art. 21 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso e così sostituito:

L'esercizio della caccia è consentito tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e festività a tutti gli effetti civili.

La caccia è consentita dalla penultima domenica di settembre al 1° gennaio dell'anno successivo salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al maschio del capriolo ha termine il 1° novembre;

b) la caccia al cinghiale è consentita dal 1° ottobre al 15 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia ai maschi del daino è consentita dal 1° novembre al 1° gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia alla folaga ed al germano reale è consentita fino alla seconda domenica di febbraio;

e) la caccia alla cesena, cornacchia grigia, gazza, passeri, taccola, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita fino al 28 febbraio;

f) la caccia alla alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, combattente, croccolone, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, morette, moriglione, pantana, pavoncella, pittime, piviere dorato, porciglione, storno e voltolino è consentita fino all'ultima domenica di marzo.

La caccia a: alaudidi, alzavola, averle, beccaccino, colombaccio, colombella, cornacchia grigia, folaga, frullino, gallinella d'acqua, combattente (gambetta), gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, morette, moriglione, pantana, passeri, piro-piro, pittime, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, taccola, totano moro, tortora e voltolino è consentita anche l'ultima domenica di agosto e i giorni festivi successivi fino alla penultima domenica di settembre, da appostamento senza l'uso del cane. L'uso del cane è consentito nelle aree espressamente indicate nel calendario venatorio.

Fra la prima domenica di ottobre ed il 4 novembre le giornate di caccia complessivamente a disposizione di ogni titolare di licenza nel periodo predetto, possono essere usufruite anche continuativamente, salvo l'interruzione nei giorni di silenzio venatorio di cui al primo comma del presente articolo.

Nel periodo successivo al 1° gennaio l'esercizio della caccia è consentito solo da appostamento, fatta eccezione per quanto previsto al punto *b*) del presente articolo e per le zone palustri, indicate nei calendari venatori, nelle quali è consentito anche l'uso del cane.

Il presidente dell'amministrazione provinciale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato provinciale della caccia, può portare restrizioni al numero delle specie e ai tempi di caccia previsti nel presente articolo.

Il presidente della giunta provinciale pubblica entro il 1° giugno di ogni anno il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria.

Quando nelle aree faunistiche siano compresi territori ove l'esercizio della caccia richieda particolari accorgimenti organizzativi, o per la salvaguardia dell'ambiente o la tutela dell'incolumità delle persone, l'attività venatoria può essere oggetto di precise prescrizioni da emanarsi dal presidente della giunta provinciale, su proposta del comune o dei comuni interessati, sentito il comitato provinciale della caccia.

Dette prescrizioni saranno indicate nel calendario venatorio sul quale dovranno essere anche delimitate le aree interessate. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000 e con la revoca della licenza di caccia da tre mesi ad un anno. In caso di recidività la sanzione amministrativa è raddoppiata.

L'esercizio venatorio in giorni o tempi non consentiti, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 e con la revoca della licenza di caccia da tre a cinque anni, con l'obbligo di annotazione sulla licenza di caccia stessa. In caso di recidività la sanzione amministrativa è raddoppiata rispetto a quella precedentemente applicata e annotata nella licenza.

Qualora l'infrazione abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina, il contravventore è soggetto altresì alla sanzione prevista dall'art. 22.

Colui che nei giorni o tempi consentiti per l'esercizio venatorio abbatta o catturi specie elencate all'art. 20 al di fuori dei periodi previsti dal calendario venatorio, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000 e alla revoca della licenza di caccia da 2 mesi a 2 anni.

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 è sostituito come segue:

Chi abbatta o catturi un numero di capi superiore a quello indicato ai commi precedenti, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, è punito con la revoca della licenza di caccia per un periodo da 1 a 5 anni ed è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 150.000.

Art. 9.

I commi primo e terzo dell'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 sono sostituiti come segue:

La caccia può essere esercitata con armi portatili a non più di tre colpi, suscettibili di essere imbracciate o impugnate. E' consentito l'uso di falchi a scopo di falconeria, l'ausilio di cani e di richiami, nonchè l'uso del furetto limitatamente alla sola caccia al coniglio selvatico.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, la caccia con aeromobili e da veicoli e la caccia in mare;

c) l'uso del vischio e di ogni altra sostanza di analogo effetto;

d) la paniuzze o tese all'acqua (beverini);

e) le sostanze venefiche o comunque tossiche, anche se usate per protezione agricola qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti od esplodenti;

f) i mezzi elettrici, luminosi e le insidie notturne;

g) le gabbie, le ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni altro genere di trappole e trabocchetti, e i lacci di qualsiasi specie;

h) le pasture preparate con qualsiasi specie di mangime;

i) i richiami acustici a funzionamento elettronico, elettromeccanico o di altro tipo, muniti o no di amplificatori del suono; sono esclusi i fischi e i richiami vari a bocca o manuali;

l) l'uso di richiami accecati;

m) l'uso, come richiami, della starna, pernice e coturnice;

n) la caccia a rastrello in più di tre persone;

o) le panie ed i panioni, sia fissi che vaganti;

p) le armi munite di silenziatore;

q) i fucili a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, nonchè tutte le armi ad aria compressa o a gas, quelle a canna rigata e quelle a percussione anulare;

r) l'uso di munizione spezzata per la caccia alle specie ungulate.

Il presidente dell'amministrazione provinciale può autorizzare agenti di vigilanza o persone nominativamente indicate all'uso di armi a canna rigata anche per abbattimenti selettivi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato provinciale della caccia.

Art. 10.

L'art. 24 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 è soppresso e sostituito dal seguente:

Costituisce appostamento di caccia ogni preparazione di sito destinato all'esercizio venatorio con o senza richiami.

Chiunque intenda costituire un appostamento con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia — ossia fisso — deve munirsi del consenso scritto del proprietario o possessore del fondo.

Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale del presidente della giunta provinciale, dietro versamento della tassa di concessione regionale di L. 10.000.

Gli appostamenti di cui al precedente comma sono annotati in apposito registro.

E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei a distanza minore di mt. 200 dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata. Tale distanza è aumentata a mt. 400 per gli appostamenti fissi. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi.

E' parimenti vietato l'impianto di appostamento fisso di caccia sui valichi montani e collinari od entro un raggio di mt. 1000 intorno ad essi.

La distanza tra due appostamenti di caccia non potrà essere inferiore a mt. 100.

L'amministrazione provinciale provvede a regolamentare la distanza tra appostamenti temporanei sui valichi di cui al sesto comma del presente articolo.

In prossimità di appostamenti preesistenti destinati alla caccia ai palmipedi e trampolieri non potranno essere impiantati altri appostamenti a distanza inferiore a 400 metri.

Gli appostamenti per la caccia ai colombacci con richiami vivi dovranno rispettare una distanza minima tra di loro di metri 700.

I limiti di distanza di cui ai commi precedenti non si applicano agli appostamenti i cui titolari abbiano ottenuto regolare autorizzazione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35.

In caso di decadenza dell'autorizzazione per qualsivoglia motivo le eventuali autorizzazioni successive devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e pertanto ad esse si applicano i limiti di distanza previsti al presente articolo.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000.

Art. 11.

Dopo il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, aggiungere il seguente:

Al contravventore si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 e la revoca della licenza da tre mesi a cinque anni. Nel caso che l'infrazione abbia comportato cattura o abbattimento di selvaggina, si applica altresì la sanzione amministrativa prevista all'art. 22 della presente legge.

Art. 12.

I commi primo e terzo dell'art. 27 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

L'uccisione e la cattura di animali che rechino danno alla selvaggina è consentita agli agenti di vigilanza, previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale, anche nelle ore notturne, con il fucile o con trappole predisposte nel modo previsto dal successivo art. 28.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia, può altresì autorizzare, in circostanze eccezionali, agenti di vigilanza o persone nominativamente indicate all'abbattimento di specie che rechino danni ad altre specie o alle colture.

Art. 13.

I commi primo e secondo dell'art. 36 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina dal tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo i casi specificatamente previsti dalla presente legge.

Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un'ora dopo l'orario di caccia.

L'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è abrogato. E' abrogato altresì l'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51.

Art. 14.

L'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51 è soppresso.

Il primo comma dell'art. 38 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito come segue:

Salvo che nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle aree di protezione è fatto divieto di detenere selvaggina viva appartenente alle specie di cui all'art. 20, lettera *a)* nonchè starne, fagiani, pernici rosse e coturnici, salvo autorizzazione del presidente della giunta provinciale.

Art. 15.

L'art. 6 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51 è soppresso.

Il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 è sostituito come segue:

La detenzione a scopo di commercio di qualsiasi specie di selvaggina viva non indicata all'art. 20, esclusi barbagianni, civetta, falco nonchè specie esotiche e ornamentali, è subordinata a specifica autorizzazione del presidente della giunta provinciale. Sono vietati la detenzione e il commercio di selvaggina catturata o uccisa illegalmente.

Dopo il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 aggiungere:

La selvaggina morta introdotta dall'estero a scopo di commercio può essere posta in vendita in qualsiasi momento purchè il detentore sia in grado di dimostrarne la legittimità della provenienza. A detta selvaggina dovrà essere comunque applicato un contrassegno da parte dell'amministrazione provinciale nel cui territorio avviene la vendita.

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 41 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 è sostituito dal seguente:

L'introduzione dall'estero di specie animali selvatiche vive nel territorio della Regione, fermi restando i divieti sanitari, è autorizzata dal presidente della giunta regionale su richiesta corredata del parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 43 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è sostituito come segue:

In caso di contestata contravvenzione alle norme penali di cui al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gli agenti debbono sequestrare le armi e gli arnesi nonchè la cacciagione. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia e quindi devono essere sequestrati. Nel caso di sequestro dovrà essere redatto, dall'agente di vigilanza, apposito verbale ed inviato immediatamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.

Dopo il secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, aggiungere il seguente:

I gatti inselvatichiti trovati a vagare a distanza superiore a 300 metri dall'abitato possono essere catturati o uccisi dagli agenti di vigilanza o dai soggetti di cui all'ultimo comma dello art. 27.

Art. 19.

L'art. 45 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, è soppresso e così sostituito:

I cani di ogni razza a guardia delle abitazioni o del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

Per l'addestramento o l'allenamento i cani da caccia possono essere condotti nelle aree faunistiche soltanto nel periodo precedente l'apertura della caccia, a decorrere dalla prima domenica d'agosto, nelle località preventivamente indicate nel calendario venatorio su proposta della delegazione della caccia competente per territorio e devono essere costantemente sor-

vegliati dal proprietario o suo incaricato. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 15.000.

Le associazioni venatorie e gruppi cinofili possono chiedere alla giunta provinciale di delimitare aree particolari idonee, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani delle razze da caccia, anche nel periodo in cui la caccia non è consentita, escluso il tempo delle cove. L'autorizzazione che ne fissa la durata nonchè le misure di salvaguardia dell'agricoltura e della selvaggina, viene rilasciata sentiti la delegazione della caccia e il comitato provinciale della caccia.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari dei territori o dei conduttori degli stessi.

Il regolamento di esercizio delle aree predette è sottoposto ad approvazione da parte dell'amministrazione provinciale.

Le associazioni e i gruppi cinofili che gestiscono tali zone debbono provvedere alla cartellazione nei modi stabiliti dallo art. 17.

Nelle aree di cui ai commi precedenti possono essere effettuate, a cura dell'amministrazione provinciale, catture di selvaggina eventualmente eccedente.

Analogamente possono essere delimitate aree di addestramento anche con sparo, in cui utilizzare la quaglia (*coturnix coturnix japonica*).

Durante l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani su quaglie deve essere assicurata la presenza di almeno un agente o di una guardia volontaria.

Tutti i cacciatori possono accedere nelle zone di addestramento, allenamento e prove a parità di diritti e di doveri.

L'irregolare gestione e le violazioni del regolamento comportano la decadenza dell'autorizzazione.

L'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da seguito potranno essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale anche in zone recintate.

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51 è sostituito dal seguente:

Le norme in materia di caccia di cui ai commi terzo, quarto, quinto e settimo dell'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, si applicano dopo l'emanazione del regolamento previsto al sesto comma dell'articolo stesso.

Art. 21.

L'art. 7 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51 è soppresso e così sostituito:

Fino all'approvazione del piano di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35 e fatte salve le attribuzioni ai comuni di cui agli articoli 29 e 30 della stessa legge, le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione venatoria dei rispettivi territori, che si intendono costituiti in area faunistica ai sensi degli articoli 1 e 5 della citata legge.

A tali effetti alle amministrazioni provinciali stesse sono assegnati i fondi da ripartire fra i comuni per la gestione delle aree faunistiche. Detti fondi vengono ripartiti per il 70% in base alla superficie del territorio e per il residuo 30% in rapporto all'esistenza o meno di vincoli.

Le zone di ripopolamento e cattura, le oasi e le aree di divieto di caccia di cui agli articoli 52, 67-*bis* e 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, rimangono costituite nell'ordinamento previsto dal citato testo unico fino alla data di cui al primo comma. Alle relative funzioni già esercitate dal comitato provinciale per la caccia provvedono le amministrazioni provinciali.

A tale fine gli stanziamenti previsti in bilancio per la gestione degli istituti di cui al secondo comma dell'art. 5 sono assegnati alle amministrazioni provinciali stesse.

Art. 22.

Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51, aggiungere il seguente:

Il prezzo del tesserino viene determinato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 23.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51, è sostituito come segue:

Il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dei comitati provinciali della caccia e in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1974, n. 35, può essere inquadrato nei ruoli organici dell'amministrazione provinciale nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 maggio 1975.

(7528)

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 luglio 1975, n. **50.**

Integrazione alla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 33 *del 2 agosto 1975*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, recante « Integrazioni e modifiche di norme finanziarie », è aggiunto il seguente comma:

« Per la determinazione della misura del tasso di interesse per le operazioni di cui ai commi precedenti si provvede periodicamente con determinazione del comitato regionale per il credito ed il risparmio ».

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 luglio 1975

BONFIGLIO

(7654)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752540)